



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

UO GENIO CIVILE DI PADOVA

Disciplinare di concessione

Con il presente atto, sottoscritto dalle parti in segno di accettazione di tutto il suo contenuto, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 – Oggetto della concessione

La concessione, a favore di Codice Fiscale e Partita Iva con sede a in via ha per oggetto lo sfalcio di prodotti erbosi e legnosi presenti sulle scarpate e sommità arginali/nella golena nei comuni di per una superficie complessiva di ha compatibilmente con la viabilità.

La concessione per sfalcio dei prodotti erbosi sulla superficie demaniale risultante dalla stima in possesso di questo Ufficio, che riguarda lo sfalcio dell'erba, la raccolta e il successivo carico e trasporto fuori dalle pertinenze idrauliche, si riferisce al **Lotto di sfalcio n.**

Le superfici oggetto della concessione sono quelle indicate nell'allegato A al presente disciplinare, superfici che possono anche non corrispondere allo stato dei luoghi per mancato aggiornamento dei dati catastali; la concessione s'intende data a corpo e non a misura, senza alcuna garanzia dell'estensione e della qualità delle cose concesse, intendendosi i riferimenti catastali e le sezioni tipo solo indicativi dell'ubicazione del bene demaniale concesso.

ARTICOLO 2 – Termine per l'inizio e la fine delle attività di sfalcio

E' fatto obbligo alla Ditta concessionaria di comunicare in forma scritta prima di ogni campagna agraria la data d'inizio delle operazioni di taglio, di raccolta e di allontanamento dalle pertinenze idrauliche dei prodotti spontaneamente cresciuti lungo dette aree all'Autorità Idraulica affinché la stessa possa esercitare la sorveglianza durante la loro esecuzione ai sensi del successivo art. 5. Lo sfalcio completo, sull'intera superficie in concessione, dovrà essere eseguito con mezzi idonei e a norma di sicurezza almeno due volte l'anno: di norma il primo entro il 15 giugno e il secondo entro il 30 settembre con un intervallo di almeno 45 gg.

L'Amministrazione concedente potrà, per motivate esigenze, richiedere lo sfalcio dei prodotti erbosi anche in altri periodi con preavviso di 5 gg. ed il concessionario dovrà ottemperare senza eccezioni né diritto ad alcun compenso. E' onere della Ditta concessionaria tagliare gli arbusti presenti nell'area oggetto di concessione, contemporaneamente alle operazioni di sfalcio e comunque entro il primo anno della concessione.

ARTICOLO 3 – Prescrizioni generali

La concessione è soggetta alle seguenti inderogabili condizioni:

- 1) la presente concessione viene rilasciata nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati e pubblici. Sono altresì fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento oggetto della presente concessione.
- 2) l'Amministrazione concedente declina ogni responsabilità in ordine agli eventuali danni cui le opere oggetto della concessione ovvero persone potessero trovarsi esposte a causa dei livelli idrometrici e/o dei fenomeni erosivi del corso d'acqua interessato, ovvero per effetto di lavori di sistemazione idraulica. Il concessionario, pertanto, non potrà avanzare alcuna pretesa né nei confronti del concedente, né di terzi non responsabili;
- 3) sono vietati, a pena di decadenza, la cessione totale o parziale della concessione di sfalcio così come il subaffitto in tutto o in parte dei terreni in concessione; l'eventuale affidamento a terzi dovrà essere comunicato, per iscritto, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio delle operazioni da parte del terzista stesso;
- 4) nel caso in cui l'aggiudicatario intenda affidare a terzi l'esecuzione dello sfalcio, nel rispetto delle condizioni di cui al disciplinare di concessione, resta comunque a carico del medesimo ogni

ALLEGATO A)

responsabilità verso dipendenti e terzi in relazione allo svolgimento dell'attività, che dovrà essere condotta adottando ogni accorgimento per evitare qualsiasi danno ad impianti ed opere anche preesistenti.

- 5) l'Amministrazione regionale resta del tutto estranea ad ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché ad ogni pretesa di azione al riguardo che derivi da quanto forma oggetto della presente concessione.
- 6) qualsiasi attività, opera od intervento che modifichi, anche parzialmente e limitatamente, lo stato dei luoghi o dei manufatti, così come concessi sulla base del presente atto, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione concedente;
- 7) è vietata la variazione di destinazione d'uso della concessione e delle aree demaniali utilizzate, se non espressamente prevista ed autorizzata da questa Autorità Idraulica;
- 8) il concessionario dovrà comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione di ragione sociale, di residenza o altro;
- 9) dovrà sempre essere garantito l'accesso alla fascia di rispetto idraulico ai tecnici ed ai mezzi operativi dell'Amministrazione concedente e/o ai soggetti incaricati/autorizzati dallo stesso; le eventuali interdizioni dovranno essere rimovibili, in qualsiasi momento, dal personale della stessa e/o da altro soggetto autorizzato;
- 10) dall'esecuzione delle opere di sfalcio non devono conseguire danni alle opere, pertinenze idrauliche e a quant'altro esistente o posto a servizio del corso d'acqua;
- 11) il concessionario deve mantenere sempre sgombra la sommità arginale in modo da consentire anche il transito dei mezzi di manutenzione del concedente e/o ai soggetti incaricati/autorizzati dallo stesso; deve mantenere altresì sgombre le scarpate arginali per l'eventuale deposito provvisorio di materiale di risulta da interventi realizzati dall'Autorità Idraulica; sulla stessa fascia non devono essere messe a dimora piantagioni o arbusti di qualsiasi genere, né installate costruzioni, anche se a titolo precario;
- 12) il concessionario provvederà al recupero di materiali che dovessero cadere in acqua;
- 13) il ripristino di eventuali danni alle opere e/o manufatti esistenti nell'area concessa e a quanto eventualmente ricadente nella fascia di servitù idraulica, anche se causati senza dolo, dovrà essere eseguito a cura e spese del concessionario senza rivalsa di pretese, previo accordi e secondo le prescrizioni del concedente;
- 14) gli interventi oggetto della presente concessione devono essere realizzati nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela ambientale, paesaggistica e della navigazione;
- 15) il concessionario è sempre responsabile di tutti i danni causati a persone e/o cose durante l'attività concessa e solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità da eventuali incidenti che potrebbero verificarsi durante le operazioni di sfalcio;
- 16) il concessionario, a conoscenza delle condizioni di giacitura del corso d'acqua, è obbligato ad assumere tutte le cautele necessarie per tutelarsi dagli effetti negativi delle acque, cautele che devono essere preventivamente concordate con il concedente, lasciando indenne questa Amministrazione da ogni responsabilità conseguente a tracimazioni, erosioni, infiltrazioni o sifonamenti del corso d'acqua;
- 17) in caso di futuri interventi di manutenzione del fiume o connessi con l'attività dell'Amministrazione concedente si rendesse necessario occupare, anche solo temporaneamente, il terreno oggetto di concessione, ciò sarà fatto senza preavviso se dettato dall'urgenza del caso, o con semplice comunicazione anche verbale dai tecnici dell'autorità idraulica preposta;
- 18) previa richiesta all'Amministrazione concedente, il concessionario potrà effettuare operazioni di taglio piante che dovranno rispettare il ciclo vegetativo delle stesse e pertanto devono essere eseguite nel periodo tra il 1° ottobre e il 15 marzo (stagione silvana) di ogni anno, previo benestare e nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente.

ARTICOLO 4 – Prescrizioni particolari specifiche per l'esecuzione

L'attività in generale deve essere funzionale alla buona conservazione delle opere idrauliche, atteso che il manto erboso e relativo cotico formano protezione e consolidamento al corpo arginale.

Il concessionario è altresì obbligato al rispetto delle prescrizioni che di seguito si riportano:

- 1) è vietato nel modo più assoluto il dissodamento dei terreni concessi, la loro concimazione ed il pascolo del bestiame;
- 2) lo sfalcio o l'asporto dei prodotti dovrà essere fatto senza alterare minimamente l'integrità delle sponde, degli argini e delle loro pertinenze e senza ostacolare il libero esercizio delle servitù di

ALLEGATO A)

passaggio; si sottolinea l'obbligo di mantenere in efficienza la viabilità arginale compresa nel lotto assegnato;

- 3) è proibito formare depositi di prodotti o altro sull'area demaniale in concessione, pertanto gli stessi dovranno essere allontanati oltre la zona di rispetto arginale subito dopo la raccolta;
- 4) il concessionario è tenuto a mantenere i sedimenti demaniali nelle medesime condizioni in cui versano alla data della consegna; ed è tenuto a segnalare tempestivamente all'Autorità Idraulica eventuali danni (frane, cedimenti o altro) dei rilevati arginali.

In caso di mancato rispetto delle suddette prescrizioni l'Amministrazione concedente procederà ai sensi della vigente normativa.

In ogni caso nessun compenso spetterà al concessionario per la perdita di prodotti in conseguenza di lavori idraulici, nonché per l'occasionale passaggio di greggi in transumanza.

ARTICOLO 5 - Regolare esecuzione delle attività

Il concessionario, effettuate le operazioni di sfalcio e raccolta dei prodotti erbosi secondo le modalità indicate all'art. 2, dovrà prontamente comunicare in forma scritta alla scrivente Amministrazione la fine delle attività per consentire un'eventuale sopralluogo per la verifica.

ARTICOLO 6 – Durata della concessione

La concessione avrà la durata di anni 6 (sei) fino al

La concessione può essere revocata in ogni momento con preavviso di 90 giorni qualora a giudizio dell'Amministrazione concedente risultasse di pregiudizio agli interessi pubblici, né il concessionario potrà pretendere indennizzo o risarcimento alcuno.

ARTICOLO 7 – Canone di concessione

Il canone annuo di concessione è quantificato per Ha di superficie concessa.

Il concessionario corrisponderà alla Regione del Veneto, di anno in anno, a decorrere dalla data di concessione il canone di € (...../..) aggiornato annualmente al 100% in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione.

Il canone sarà dovuto nell'intera misura sopra determinata anche se il concessionario dovesse non utilizzare, in tutto o in parte, l'area demaniale oggetto della presente concessione. L'eventuale riduzione del canone sarà determinata solo in conseguenza di specifiche disposizioni dell'Amministrazione concedente di riduzione dell'area concessa o di sospensione della concessione stessa.

Detto canone potrà essere rivisto sulla base di eventuali successive modifiche della legislazione vigente in materia in tal caso si provvederà d'ufficio al calcolo del relativo conguaglio.

Ove l'utilizzo dell'area dovesse protrarsi oltre la scadenza della presente concessione, l'utilizzatore sarà comunque tenuto al pagamento di una somma a titolo di indennizzo.

ARTICOLO 8 - Cauzione

A garanzia del rispetto delle norme e dell'assolvimento degli obblighi stabiliti con il presente disciplinare, il concessionario dovrà prestare una cauzione dell'importo pari ad una annualità del canone solo nel caso in cui l'importo sia superiore ad Euro 500,00. Tale deposito cauzionale potrà essere restituito, ove nulla osti, su richiesta del soggetto affidatario, al termine della concessione.

ARTICOLO 9 – Richiami a disposizioni e regolamenti

La concessione s'intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

Durante l'esecuzione degli interventi il soggetto aggiudicatario dello sfalcio è tenuto ad osservare, anche se non materialmente allegate, le norme vigenti in materia emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni, limitatamente a quanto di pertinenza degli stessi.

ARTICOLO 10 – Spese

Tutte le spese del presente atto, comprese le imposte di bollo e di registro, sono a carico del Concessionario.

ARTICOLO 11 – Sanzioni

Il concessionario è responsabile del rispetto delle condizioni contenute nel presente disciplinare, anche nei confronti di coloro i quali siano stati autorizzati, dal concessionario stesso, ad utilizzare i beni demaniali e le opere in concessione.

In caso di inosservanza da parte del concessionario, o di eventuali altri utilizzatori, delle condizioni contenute nel presente disciplinare o anche di parte di esse, l'U.O. Genio Civile di Padova previa diffida,

ALLEGATO A)

potrà dichiarare la decadenza dalla concessione, con incameramento della cauzione, ferme restando, comunque, le azioni di legge a tutela e difesa dei diritti e degli interessi dell'Amministrazione concedente.

ARTICOLO 12 – Controversie

Tutte le controversie relative alla presente concessione sono attribuite alla competenza del Tribunale delle Acque, ai sensi degli artt. 140 e seguenti del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

ARTICOLO 13 – Rinvio

Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare si fa riferimento alle disposizioni del Codice civile.

Il sottoscritto concessionario dichiara di accettare, senza riserve, tutti gli obblighi e le condizioni contenute nel presente disciplinare, del quale ha preso piena conoscenza.

Letto, accettato e sottoscritto

Per la Ditta

Per UO Genio Civile di Padova
Il Direttore
dott. ing. Fabio Gializzo
